



COMUNE di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(Articolo 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D. LGS. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
2. Il fondo di cui al comma che precede è da accantonare per **l'esecuzione di lavori, forniture e servizi**, come definiti dal D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;
3. Il fondo e la conseguente attribuzione dell'incentivo sono finalizzati alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche sottoscritto in data.....

ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo di cui al precedente articolo sarà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da corrispondere.
2. L'incentivo è riconosciuto per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, a condizione che le stesse siano state effettivamente svolte da personale interno.
3. Restano escluse dall'incentivo, di norma, le attività manutentive occasionali; sono ricomprese tutte le attività che comportino l'esecuzione di attività di progettazione nonché l'attivazione delle procedure ordinarie di affidamento previste dal D. LGS. 50/2016 e s.m.i.

ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) Il responsabile di area, al quale il P.R.O. (Piano delle Risorse ed Obiettivi approvato) assegna l'intervento;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) il personale tecnico facente capo alla succitata area o settore che si occupa delle attività tecnico – amministrative, della direzione lavori, della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o Statico;
 - d) il personale tecnico incaricato della attività di validazione dei progetti;
 - e) il personale amministrativo, diverso da quello tecnico e amministrativo, che ha in carico l'intervento e che quindi vi partecipa direttamente, mediante l'espletamento delle attività di competenza pertinenti l'intervento;
2. Qualora le attività di cui al comma che precede siano svolte interamente all'esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione dell'incentivo fra i vari dipendenti, non vi è un autonomo diritto del Responsabile del Procedimento, né conseguentemente per i collaboratori, ad ottenere l'erogazione dell'incentivo.

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito dei documenti di programmazione (Programma Triennale dei lavori pubblici, ed annesso Elenco Annuale, Programma forniture e servizi, DUP) la Giunta Comunale individua nel P.R.O. – Piano delle Risorse ed Obiettivi, gli interventi che intende far eseguire.
2. Con il provvedimento di cui al precedente comma, o con altro atto successivo, sono individuati:
 - il responsabile unico del procedimento;
 - tutte le altre figure elencate nel precedente art. 3;
 - l'ammontare della spesa e la sua distribuzione, applicando le percentuali indicate nel successivo art. 7 del presente regolamento;
 - il termine per l'attuazione degli interventi;
 - gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno.

ART. 5 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE E AMBITO TEMPORALE

1. Le funzioni tecniche ed amministrative da svolgere sono da intendersi tutte quelle previste dal vigente D. LGS. 50/2016 e s.m.i., e finalizzate alla programmazione, gestione della progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, realizzazione, conclusione e collaudo degli interventi, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Le varie attività si articolano secondo i livelli di definizione ritenuti necessari dal responsabile unico del procedimento.
3. L'incentivo è riconosciuto per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, a condizione che i relativi progetti siano affidati ai sensi delle norme e dei disposti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. posti a base di gara, indipendentemente dall'esito della stessa.

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara indicato nel quadro economico di un'opera o di un lavoro pubblico, **nonché di ciascun servizio e fornitura**, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi del personale non soggetti a ribasso.
L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state generate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. verrà liquidato agli aventi titolo con i criteri di cui all'art. 7 solo se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità:
 - Lavori, servizi, forniture con importo a base di gara fino a € 1.000.000,00 percentuale pari al 2%;
 - Lavori, servizi, forniture con importo a base di gara superiore ad € 1.000.000,00 percentuale pari al 1,80%.
3. Il 20% del fondo, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché per la formazione del personale. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi o di orientamento di cui all'articolo 18.

4. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui all'art. 6 del precedente regolamento è ripartito come segue:
 - **20%** da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, di cui all'articolo 6, comma 3;
 - **80%** da ripartire con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 1, nonché tra i loro collaboratori, secondo le seguenti aliquote percentuali:
 - a) **10** al responsabile di area, al quale il P.R.O. (Piano delle Risorse ed Obiettivi approvato) assegna l'intervento;
 - b) **35** al responsabile del procedimento; nel caso in cui il RUP venga nominato per fasi si dovrà osservare la seguente ripartizione: fase di progettazione – 20% / fase di appalto – 20% / fase di esecuzione – 60%;
 - c) **25** al personale tecnico facente capo alla succitata area o settore che si occupa delle attività tecnico/amministrative;
 - d) **10** per la progettazione così suddivisa:
 - a. **3** per la redazione della progettazione preliminare;
 - b. **3** per la redazione della progettazione definitiva;
 - c. **4** per la redazione della progettazione esecutiva
- al personale tecnico facente capo alla succitata area o settore, che si occupa delle attività tecnico – amministrative;
 - e) **10** al personale facente capo alla succitata area o settore per la Direzione Lavori, redazione contabilità e redazione Certificato di Regolare Esecuzione;
 - f) **5** al personale incaricato dell'attività di redazione atto di affidamento incarico; Ufficio Segreteria in caso di stipula contratto ed Ufficio Tecnico in caso di determina di incarico da sottoscrivere congiuntamente;
 - g) **5** al personale amministrativo (di altro settore) che partecipa alla gestione del finanziamento di competenza pertinente l'intervento;
2. Le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte internamente, in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, costituiscono economie;
3. La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici ed amministrativi sarà disposta dal responsabile del servizio;
4. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità;
5. Gli importi erogati sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui all'art. 6 è riferito all'importo a base di gara, come prima definito.
2. La ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Responsabile dell'area, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Sono fatte salve le norme sul conflitto di interessi.
3. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.
4. **L'incentivo verrà liquidato in unica soluzione in sede di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.**
Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la quota del 50% si liquida ad avvenuta aggiudicazione definitiva e la restante quota verrà liquidata in quote annuali.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Le coperture assicurative dei dipendenti coinvolti nelle attività oggetto del presente regolamento sono attivate in osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa e nei contratti di lavoro vigenti.

ART.10 – RESPONSABILITÀ

1. I soggetti di cui al precedente art. 3 sono responsabili delle rispettive attività svolte;
2. Per quanto attiene i profili di responsabilità dei dipendenti si richiamano le vigenti disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e nel C.C.N.L.

ART. 11 – PENALITÀ

1. Con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per il relativo espletamento. Il mancato rispetto dei termini, di durata maggiore dei 30 giorni, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1 per mille del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30;
2. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine di cui al p.to 1 e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso gruppo;
3. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli interventi il cui progetto e, correlato quadro economico, sono stati approvati successivamente all'entrata in vigore del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;

2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano altresì in forma retroattiva per gli interventi che erano ancora in corso e comunque fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, alla data dell'entrata in vigore del D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;
3. Per gli interventi avviati e conclusi nel periodo compreso tra il 19.08.2014, data di entrata in vigore del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, e il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D. LGS. 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale in vigore approvato con deliberazione della Giunta C.le n. 73 del 24/06/2004 , a condizione che non sia in contrasto con la predetta normativa;

Si precisa per l'applicazione nella fase transitoria suindicata:

- è da prevedere l'accantonamento del 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, nonché per la formazione professionale attinente alla normativa dei Lavori Pubblici.
- l'incentivo comprende gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione;
- esclusione interventi riconducibili a manutenzione.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.
2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more di adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggiore/ minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.